

Secondo la Corte costituzionale è illegittimo l'art. 75, primo comma, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, nella parte in cui non prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciute al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti.

**Corte costituzionale, sentenza 27 ottobre 2020, n. 224 – Pres. Morelli, Red. Amoroso**

**Forze di polizia – Qualifica di vice sovrintendente – Decorrenza della nomina – Distinzione in base ai modi di accesso alla qualifica – Incostituzionalità**

*È incostituzionale l'art. 75, primo comma, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), nella parte in cui non prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti (1)*

(1) I. – Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, nella parte in cui non prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti.

II. – La Corte, dopo aver descritto la vicenda processuale sottesa e superato alcune questioni preliminari, ha osservato quanto segue:

- a) l'art. 3, comma 1, d.P.R. n. 335 del 1982 definisce la gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli e alla carriera del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia distinguendo, in ordine decrescente, tra funzionari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti;
- b) nell'ambito di ciascun ruolo è prevista una ulteriore suddivisione per qualifica, anch'essa gerarchicamente ordinata, distinguendosi il ruolo dei sovrintendenti in vice sovrintendente, sovrintendente, sovrintendente capo;
- c) all'interno della qualifica, la gerarchia dipende dall'anzianità, determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione. L'accesso al ruolo di

sovrintendente, nella qualifica di vice sovrintendente, può essere ottenuto soltanto attraverso meccanismi interni di progressione di carriera:

- c1) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale;
  - c2) nel limite del restante trenta per cento mediante concorso per titoli ed esami;
  - c3) senza concorso, anche in sovrannumero, in ragione di promozione per merito straordinario;
- d) pertanto, il sistema di progressione in carriera della Polizia di Stato può essere:
- d1) ordinario, nel quale sono inseriti tutti gli operatori che abbiano maturato o siano comunque in possesso dei requisiti minimi che consentono di ambire al passaggio di qualifica o al ruolo superiore secondo alcune norme prefissate e nel limite dei posti disponibili;
  - d2) straordinario, nel quale vengono in rilievo i dipendenti che si sono distinti nell'espletamento del proprio servizio per comportamenti eccezionali, anche oltre i doveri d'ufficio, avuto riguardo alla qualifica rivestita e tenuto conto del risultato conseguito in relazione alle circostanze di tempo e luogo che hanno connotato l'attività svolta. La *ratio* della promozione per merito straordinario è di consentire, a coloro che si sono distinti per l'eccezionalità delle doti mostrate in occasione di particolari operazioni di servizio, di accedere alla qualifica superiore in deroga ai meccanismi ordinari di progressione in carriera. Si tratta di una eccezione alla regola del pubblico concorso da interpretarsi quindi restrittivamente;
- e) l'art. 71 del d.P.R. n. 335 del 1982 disciplina la promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti in quello dei sovrintendenti nella qualifica iniziale e l'art. 75 descrive la decorrenza di questa promozione *extra ordinem*, precisando che le promozioni per merito straordinario decorrono dalla data nella quale si è verificato il fatto che ha dato luogo al conferimento di tale qualifica;
- f) l'art. 24-*quater* del predetto decreto, come modificato in seguito all'art. 2, d.lgs. n. 53 del 2001, prevede al comma 4 che i "*frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo*";

- g) questa previsione, analizzata in combinato disposto con la decorrenza giuridica ancorata, per la promozione per merito straordinario, alla data del verificarsi dei fatti che hanno giustificato l'attribuzione della qualifica, determinerebbe un irragionevole effetto distorsivo, in quanto *“la retrodatazione nella qualifica a seguito della progressione in carriera con modalità ordinarie, in mancanza di strumenti di riallineamento in favore dei vice sovrintendenti già precedentemente nominati per merito straordinario, comporta un possibile superamento, ai fini dell'accesso alle qualifiche superiori, da parte di assistenti o agenti che abbiano superato il corso-concorso bandito successivamente alla promozione di altri assistenti o agenti per merito straordinario, in virtù della maggiore anzianità di servizio nella qualifica. Ciò si verifica nell'ipotesi di anteriorità, talora particolarmente accentuata perché di vari anni (come nella specie), della data della vacanza del posto (a partire dalla quale decorre giuridicamente l'anzianità del vice sovrintendente nominato in seguito a concorso) rispetto a quella di compimento del fatto, di eccezionale rilevanza, giustificativo della promozione per merito straordinario”*;
- h) nel caso di specie, risulta violato anzitutto l'art. 3 Cost., in quanto può verificarsi una illegittima disparità di trattamento tra i vice sovrintendenti della Polizia di Stato che sono stati promossi nella qualifica per merito straordinario e coloro che hanno avuto accesso alla stessa qualifica per concorso o procedura selettiva:
- h1) tale situazione è conseguenza dell'introduzione del meccanismo della retrodatazione della decorrenza giuridica della nomina, alla data del 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze, per i soli vice sovrintendenti che accedono a tale qualifica per concorso o procedura selettiva, senza la contestuale previsione di un meccanismo di riallineamento per i vice sovrintendenti già in precedenza promossi per merito straordinario;
  - h2) non è risolutivo il principio per cui il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nell'articolazione delle carriere e dei passaggi di qualifica dei dipendenti pubblici;
  - h3) il legislatore ha esercitato la propria discrezionalità disciplinando diversamente i percorsi di accesso alla qualifica di vice sovrintendente. Allo stesso modo rientra nella discrezionalità del legislatore l'identificazione delle condizioni di merito straordinario;
  - h4) *“La diversità di questi percorsi di accesso alla qualifica – che, del resto, non è posta in discussione dal giudice rimettente – si ricompone alla fine, ossia al completamento delle due fattispecie con la nomina a vice sovrintendente. È in questa stessa qualifica che convergono tali due percorsi paralleli, tant'è che la decorrenza “economica” fa data, in entrambe le ipotesi, dal perfezionamento della nomina”*;

- h5) perfezionatasi la nomina tutti i vice sovrintendenti promossi posseggono la medesima qualifica senza che la diversità di accesso alla stessa consenta una differenziazione tale da collocare in una posizione più o meno elevata gli uni rispetto agli altri. Tutti hanno conseguito il medesimo *status* al completamento della fattispecie di nomina, con la conseguenza che, in mancanza di ragioni giustificative specifiche, risulta discriminatorio che dopo la stessa nomina vi siano soggetti che possono avere una posizione prevalente o posizione rispetto ad altri in ragione della sola modalità di accesso alla qualifica;
- h6) questa parificazione comporta che, allorché il completamento della fattispecie di nomina si perfezioni in momenti distinti, non possa esserci una differenziazione penalizzante per chi abbia conseguito la qualifica in un momento anteriore rispetto a chi l'abbia ottenuta dopo. *“Ossia, nello specifico, la decorrenza giuridica dell'anzianità di chi accede (per concorso) alla qualifica di vice sovrintendente in un momento successivo non può sopravanzare quella di chi tale qualifica già possiede (per merito straordinario) da un momento anteriore”*;
- h7) *“insomma, non è legittimo – perché il necessario rispetto del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) non lo consente – lo “scavalcamento” determinato dalla retroattività “giuridica” nella qualifica riconosciuta – come trattamento in sé più favorevole, introdotto dal legislatore proprio nell'esercizio di quella discrezionalità già sopra ricordata – solo ai vice sovrintendenti che hanno superato le procedure selettive interne”*;
- i) alla violazione dell'art. 3 Cost., si accompagna quella dell'art. 97 Cost., in quanto la norma censurata comporta che l'amministrazione, in ragione del meccanismo della retrodatazione dell'anzianità giuridica della qualifica limitata ai vice sovrintendenti nominati per concorso, finisce per trattare in modo arbitrariamente diverse situazioni simili, ossia quelle di vice sovrintendenti che sono stati nominati con decorrenze giuridiche differenti a seconda delle modalità di accesso alla qualifica, in violazione del principio di imparzialità, che deve connotare l'azione dell'amministrazione pubblica;
- j) l'ingiustizia della differenza in esame è stata avvertita dallo stesso legislatore, il quale, per il futuro, ha previsto la regola che consente ai vice sovrintendenti promossi per merito straordinario di accedere, al fine di beneficiare di una decorrenza giuridica più favorevole, ai concorsi e alle selezioni previste per la medesima qualifica già posseduta;
- k) *“la reductio ad legitimitatem della disposizione censurata può farsi – con riferimento alla fattispecie in esame – escludendo lo “scavalcamento” nella decorrenza giuridica della*

*qualifica di vice sovrintendente da parte di coloro che l'abbiano conseguita con procedura concorsuale o selettiva (e quindi dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze) in un momento successivo rispetto alla nomina di quelli che la stessa qualifica abbiano in precedenza già ottenuto per merito straordinario (e quindi con decorrenza «dalla data del verificarsi dei fatti» posti a fondamento della nomina stessa). Ciò può realizzarsi mediante il necessario riallineamento della decorrenza giuridica della nomina di questi ultimi a quella dei primi nell'ipotesi in cui, in concreto, tale evenienza si verifichi, senza peraltro che ciò incida sulla decorrenza economica che – come già rilevato – non soffre la differenziazione qui censurata”.*

III. – Per completezza si segnala quanto segue:

1) sulla retrodatazione delle nomine nelle Forze armate, di polizia e magistratura, nella più recente giurisprudenza di costituzionalità si vedano:

11) Corte cost., 14 febbraio 2020, n. 21, (in *Foro it.*, 2020, I, 2616, nonché oggetto della News US n. 35 del 23 marzo 2020, cui si rinvia per ulteriori richiami giurisprudenziali), che ha dichiarato inammissibili le q.l.c. sollevate dal T.a.r. per l'Abruzzo sull'art. 2, comma 1, lett. t), n. 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 Cost. e in relazione all'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. In particolare, la disposizione censurata dopo aver istituito il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, in sostituzione del precedente ruolo direttivo speciale, stabilisce che all'integrazione della relativa dotazione organica si provveda mediante un unico concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 unità, da bandire entro il 30 settembre 2017, riservato ai sostituti commissari, in servizio al 1° gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualità dal 2001 al 2005, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i seguenti posti: 300 per l'annualità 2001; 300 per l'annualità 2002; 300 per l'annualità 2003; 300 per l'annualità 2004; 300 per l'annualità 2005. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di formazione. Secondo il rimettente (T.a.r. per l'Abruzzo, ordinanza, 13 febbraio 2019, n. 104) la disposizione transitoria trova giustificazione nella necessità di porre rimedio al disallineamento di carriere verificatosi a danno

del personale della Polizia di Stato, al quale sarebbe preclusa una progressione di cui avrebbero beneficiato gli appartenenti alle altre forze di polizia; tuttavia, la decorrenza giuridica ed economica dei vincitori del concorso nella qualifica di vice commissario dalla data di inizio del primo corso di formazione violerebbe il criterio direttivo della sostanziale equi ordinazione del personale delle Forze di polizia, sancito dall'art. 8, comma 1, lett. a) della legge di delega n. 124 del 2015, in quanto la previsione non ovvierebbe al ritardo nella progressione in carriera del personale interessato, senza che a porvi rimedio possano soccorrere le asserite misure compensative predisposte dal legislatore delegato, rappresentate da una dotazione organica superiore a quella del precedente ruolo direttivo speciale, da procedure semplificate di accesso (concorso per soli titoli) e dall'accelerazione e agevolazione nell'avanzamento nelle qualifiche successive a quella iniziale di vice commissario; la disposizione sarebbe irragionevole e lesiva, per le stesse considerazioni, del principio di uguaglianza, per aver discriminato il personale della Polizia di Stato rispetto a quello delle altre forze di polizia, trattandolo, quanto alla decorrenza dell'inquadramento, alla stregua di tutti i dipendenti pubblici nonostante la peculiarità della situazione in cui versava, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.; la prevista decorrenza degli effetti giuridici ed economici contrasterebbe con l'art. 97 Cost. sotto il profilo sia dell'imparzialità che del buon andamento dell'amministrazione, per l'irragionevolezza di una misura inefficace rispetto all'obiettivo di riallineamento, come dimostrato dalla possibilità che il personale del Corpo forestale dello Stato, avendo certamente beneficiato dell'istituzione del ruolo direttivo speciale, sopravanzi quello della Polizia di Stato, in cui, a seguito della soppressione di tale Corpo, in parte è confluito. In particolare alla citata News si rinvia, oltre che per l'esame della fattispecie e le ragioni che hanno spinto la Corte a dichiarare l'inammissibilità delle q.l.c. sollevate, al § k), per l'esame della giurisprudenza su tematiche simili a quella esaminata nella sentenza in rassegna;

- 12) News US, n. 127 del 26 novembre 2019, a Corte cost., 18 novembre 2019, n. 239, che ha dichiarato inammissibili le q.l.c. relative al regime transitorio di inquadramento dei marescialli dei carabinieri nella nuova articolazione della carriera di Ispettori dell'Arma, per l'ambiguità e l'indeterminatezza dei *petita* formulati. Alla citata News si rinvia per l'esame delle q.l.c. che hanno ad oggetto le norme che dettano il regime transitorio dell'avanzamento ai gradi di maresciallo maggiore e di luogotenente,

regime correlato alla modifica della carriera degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, prima articolato in quattro gradi (maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo e maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza - MASUPS) e una qualifica (quella di luogotenente, attribuibile al MASUPS) e adesso, in seguito alla novella dell'art. 1291 del d.lgs. n. 66 del 2010 (codice dell'ordinamento militare) a opera del d.lgs. n. 95 del 2017, in cinque gradi (maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e luogotenente) e una qualifica (quella di carica speciale, attribuibile al luogotenente);

l3) News US, in data 28 dicembre 2017, a Corte cost., 20 dicembre 2017, n. 276 (in *Foro it.*, 2018, I, 399, cui si rinvia per ulteriori precedenti giurisprudenziali; *Giur. constit.*, 2018, 394, con nota di BRANCA), che ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, la q.l.c. della norma che anticipa la decorrenza della nomina in ruolo dei vincitori del concorso a Consigliere di Stato. Alla citata News si rinvia, oltre che per l'esame della sottesa vicenda, al § IV, per precedenti giurisprudenziali relativi alla progressione di carriere dei magistrati amministrativi;

m) sull'avanzamento per merito straordinario nella Polizia di Stato si vedano:

m1) F. BASSETTA, in *Il pubblico impiego non privatizzato*, II, *Forze armate e Polizia*, a cura di F. CARINCI – V. TENORE, Milano, 2007, 899 ss.;

m2) Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2016, n. 347, secondo cui, tra l'altro, la promozione per merito straordinario si ricollega alla eccezionale rilevanza delle operazioni di servizio compiute sotto il profilo dei risultati conseguiti nonché alla dimostrazione, da parte degli interessati, del possesso di risorse personali e professionali fuori del comune ed assolutamente eccezionali. Nel caso esaminato dal collegio si verteva in ipotesi in cui il decreto del Capo della Polizia, pur attribuendo un encomio all'interessato, aveva respinto la proposta di promozione per questo per merito straordinario, formulata dal Questore competente per territorio, in relazione ad alcune specifiche indagini. Nell'accogliere la tesi dell'amministrazione resistente, il Consiglio di Stato ha evidenziato che *"i fatti rappresentati nella proposta di conferimento del riconoscimento premiale devono essere esaminati da parte dell'apposita Commissione Centrale per le Ricompense, anche a fronte di situazioni in cui il comportamento del dipendente sicuramente evidenzia professionalità, sprezzo del pericolo e spirito di abnegazione, sulla base di parametri valutativi, assai rigorosi e di stretta interpretazione, tesi a rilevare livelli di eccezione delle qualità personali e professionali rispetto all'ordinarietà dei compiti istituzionali affidati agli appartenenti alla Polizia di Stato"*; *"Peraltro – come la Sezione ha già rilevato – il*

*giudizio, connotato da ampia discrezionalità, che compete all'Amministrazione è particolarmente delicato, perché la stessa «è tenuta a valutare la sussistenza di un'eccezionale rilevanza in comportamenti che sono stati comunque espressione di un'elevata professionalità e di un significativo spirito di abnegazione dell'appartenente al Corpo della Polizia di Stato»;*

n) sulla discrezionalità del legislatore nell'articolazione delle carriere e dei passaggi di qualifica dei dipendenti pubblici:

n1) Corte cost., 10 ottobre 2014, n. 230 (in *Foro it.*, 2015, 3, 1, 754), secondo cui *“E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, 4° comma, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 131, nella parte in cui stabilisce che, in sede di prima applicazione, i posti nella qualifica di capo squadra del corpo dei vigili del fuoco, derivanti per risulta dall'espletamento del concorso per l'attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2007, sono conferiti nella qualifica di capo squadra, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost.”;*

n2) Corte cost., 9 dicembre 2005, n. 442 (in *Foro it.* 2006, 3, 643), secondo cui *“È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 36, primo comma, cpv. XX, L. 1 aprile 1981, n. 121 e 2 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, nella parte in cui non prevedono la possibilità, per il militare dell'arma dei carabinieri riconosciuto inidoneo al servizio militare incondizionato per invalidità non dipendente da causa di servizio, di transitare a domanda nei ruoli del personale civile del ministero della difesa, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 38 e 97 Cost.”;*

n3) Corte cost., ordinanza, 17 luglio 2000, n. 296 (in *Giur. costit.*, 2000, 2261), secondo cui: *“E' manifestamente infondata la q.l.c., in riferimento agli art. 3, 36 e 97 cost., dell'art. 34 commi 1 lettera c), 3, 4, 5, 6, 7, e 8 d.lg. 12 maggio 1995 n. 196 (Attuazione dell'art. 3 l. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), nella parte in cui disporrebbe per i marescialli dell'Esercito un trattamento deteriore rispetto a quello per i pari grado dell'Arma dei Carabinieri previsto dal d.lg. n. 198 del 1995. Nè la legge n. 216 del 1992 nè le norme successive hanno inteso perseguire un'assoluta identità di posizioni e trattamenti tra i sottufficiali dei Carabinieri e quelli delle altre Forze armate, essendo peraltro differenti le funzioni svolte ed i compiti demandati ai primi da quelli affidati ai secondi, sicchè, non essendo le rispettive posizioni comparabili, la scelta compiuta dal legislatore non è manifestamente irragionevole nè palesemente arbitraria”;*

n4) Corte cost., 17 marzo 1998, n. 63 (*Cons. Stato*, 1998, II, 346; *Giur. costit.*, 1998, 668; *Riv. Amm. della repubblica italiana*, 1998, 353; *Foro it.*, 2000, I, 41), secondo

cui *“La discrezionalità del legislatore nella determinazione della perequazione del trattamento economico di diversi settori dei pubblici dipendenti, entro il limite della ragionevolezza include tanto la differenziazione di trattamento di categorie prima ugualmente retribuite, quanto la possibilità che, purchè non vi siano appiattimenti arbitrari, siano attribuite voci retributive o indennità particolari in maniera uniforme a personale appartenente anteriormente a figure e livelli differenti, non essendovi, in materia, neppure un obbligo di assoluta contemporaneità tra variazioni tabellari e modifiche ordinamentali e funzionali, le quali ultime possono subire transitori ritardi o riforme progressive”*; *“Si deve escludere che il cambiamento verso l’alto di un livello retributivo tabellare di una categoria di pubblici dipendenti debba comportare in ogni caso la necessità di innalzare i livelli superiori in modo da esigere l’ulteriore avanzamento di un “gradino” di coloro che erano in posizione sovraordinata, potendo i livelli retributivi essere anche modificati nel numero (in riduzione o in aumento), nei limiti della ragionevolezza, anche per effetto di accorpamenti che amplino la portata dei livelli”*; *“E’ infondata la q.l.c. dell’art. 3 d.l. 7 gennaio 1992 n. 5, conv. in l. 6 marzo 1992 n. 216, nella parte in cui attribuisce ai sovrintendenti della polizia di Stato lo stesso trattamento economico degli ispettori, senza parificare le funzioni, in riferimento agli art. 3 e 36 cost.”*; *“Non contrasta con gli art. 3 e 36 cost. l’art. 3 d.l. 7 gennaio 1992 n. 5, convertito (senza modificazioni per questa norma) dalla l. 6 marzo 1992 n. 216, nella parte in cui attribuisce ai sovrintendenti della Polizia di Stato lo stesso trattamento economico degli ispettori, pur essendo in parte diverse le funzioni”*;

o) sulla disparità di trattamento e sulla violazione del principio di uguaglianza, si vedano tra le altre:

- o1) Corte cost., 7 maggio 2020, n. 85 (oggetto della News US, n. 59 del 20 maggio 2020, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti), secondo cui *“Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 186-bis, comma 6, L. Fall., nella parte in cui dispone l’esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici dell’impresa mandataria di un RTI sottoposta a concordato preventivo con continuità aziendale, poiché la diversa modalità di partecipazione non è indifferente dal punto di vista dell’interesse della stazione appaltante, per la quale segnatamente la posizione dell’impresa mandataria di un RTI assume rilievo e valore differenziato, trattandosi del punto di riferimento di una struttura complessa”*;
- o2) Corte cost., 4 giugno 2014, n. 155 (in *Dir prat. lav.*, 2014, 31, 1758; *Foro it.*, 2014, 10, 1, 2633), secondo cui *“L’applicazione retroattiva del più rigoroso e gravoso regime della decadenza alla sola categoria dei contratti a termine, lasciando immutato per il passato il più favorevole regime previsto per le altre ipotesi*

*disciplinate dalla norma, non viola i principi di eguaglianza e ragionevolezza in ragione della peculiare natura dei primi (e del connesso contenzioso)”; “E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 L. 4 novembre 2010, n. 183, nella parte in cui si applica, nel suo complesso, a tutti i contratti a termine, compresi quelli già scaduti alla data di entrata in vigore della legge, in riferimento all’art. 3 Cost.”;*

- o3) Corte cost., 17 marzo 2006, n. 108 (in *Giornale dir. amm.*, 2006, 9, 964, con nota di COCCONI), secondo cui *“E’ inammissibile la costituzione della parte del giudizio in via incidentale, in quanto effettuata oltre il termine stabilito dall’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall’art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, dal momento che tale termine è da considerarsi perentorio”; “Il percorso formativo di coloro che conseguono l’abilitazione presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario a seguito di un corso di durata biennale e quello di coloro che conseguono l’abilitazione al termine di un solo anno di corso è distinto, atteso che i docenti che frequentano il corso per un solo anno possono espletare supplenze sia durante il corso di specializzazione per il sostegno, sia durante la frequenza del corso SIS, acquisendo il relativo punteggio. Ne consegue che, in relazione alle modalità di svolgimento proprie di ciascun percorso, è giustificata l’attribuzione di punteggi diversi. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., del paragrafo A.4 della tabella prevista dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143”;*
- o4) Corte cost., 12 novembre 2004, n. 340 (in *Foro it.*, 2005, 1, 16), secondo cui *“E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, 2° comma, lett. b), L. 3 maggio 1999 n. 124, nella parte in cui prevede che i docenti dei conservatori o delle accademie hanno titolo all’inclusione nelle graduatone nazionali permanenti, di cui all’art. 270, 1° comma, D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, qualora abbiano superato gli esami di una sessione riservata e abbiano conseguito nella valutazione dei titoli artistico culturali e professionali un punteggio non inferiore ai ventiquattro punti su quaranta e non prevede quale requisito per l’ingresso nelle suddette graduatone l’inserimento negli elenchi aggiuntivi di cui al D.M. 13 febbraio 1996, in riferimento agli art. 3, 4 e 97 Cost.”;*
- o5) Corte cost., 7 maggio 2004, n. 136 (in *Giur. it.*, 2005, 450; *Foro it.*, 2004, 1, 1982), secondo cui *“È non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, 6° comma bis, del D.L. 28 agosto 2000, n. 240 (Disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001) convertito, con modificazioni, nella L. 27 ottobre 2000, n. 306 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 Cost., dal Tribunale*

*amministrativo regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe"; "E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6 bis, D.L. 28 agosto 2000 n. 240, convertito, con modificazioni, in L. 27 ottobre 2000 n. 306, nella parte in cui non prevede la possibilità di essere ammessi alla sessione riservata di esami di abilitazione anche per i docenti precari aspiranti ad insegnamenti nelle accademie di belle arti e nei conservatori di musica che abbiano maturato il requisito dei trecentosessanta giorni di servizio entro il 27 aprile 2000, in riferimento agli art. 3,4 e 97 Cost.";*

p) sul rapporto tra artt. 3 e 97 Cost., si vedano ancora:

p1) Corte cost., 24 giugno 2005, n. 243 (in *Foro it.*, 2006, 10, 1, 2627; *Giur. it.*, 1994, I, 254; *Rass. Avv. Stato*, 1993, I, 293), secondo cui *"È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 L.R. 28 dicembre 1999, n. 62, Veneto, nella parte in cui fissa i criteri per l'individuazione, da parte delle province, dei «comuni ad economia prevalentemente turistica», allo scopo di rendere possibile, per gli esercizi commerciali ricadenti nel territorio di tali comuni, di effettuare l'apertura per la vendita, nel periodo dal 15 marzo al 4 novembre, anche nei giorni domenicali e festivi, in riferimento all'art. 3 Cost.";*

p2) Corte cost., 27 maggio 1993, n. 250 (in *Regioni*, 1994, 489), secondo cui: *"L'esame della costituzionalità delle leggi sotto il profilo della pretesa violazione dei principi di imparzialità e buon andamento delle amministrazioni pubbliche comporta la verifica della "non irragionevolezza" e della "non arbitrarietà" della normativa denunciata"; "La normativa siciliana che, senza eccedere i limiti di organico, dispone l'immissione in ruolo del personale tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo precedentemente assunto con contratto a termine a seguito di regolare concorso pubblico, non attribuisce a tale personale un ingiustificato privilegio, né viola i principi del concorso pubblico, dell'imparzialità e del buon andamento della P.A., avendo il legislatore regionale non irragionevolmente ritenuto che le prove concorsuali già espletate - il cui oggetto non era circoscritto all'attuazione di finalità particolari - abbiano adeguatamente verificato attitudini e capacità necessarie allo svolgimento delle funzioni di istituto. Tanto meno risultano violati gli artt. 119 e 84, comma quarto, Cost., dal momento che le leggi regionali possono - relativamente al personale della Regione stessa - derogare al "blocco delle assunzioni" previsto dalla normativa statale, e che la copertura della spesa relativa al personale che occupi posti nell'organico dell'Ente è assicurata dagli stanziamenti annualmente disposti dalla Regione per il funzionamento dell'Ente medesimo. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 119 Cost., all'art. 97 Cost., commi primo e terzo, all'art. 81, comma quarto, Cost. - della questione di costituzionalità concernente l'art. 1, comma primo, della legge approvata dall'Assemblea regionale*

*siciliana nella seduta del 23 dicembre 1992)”; “E’ illegittimo l’art. 1, comma 2 l. reg. sic. approvata il 23 dicembre 1992, il quale, in relazione al personale assunto con contratto a tempo determinato ed immesso in ruolo ai sensi del comma 1, prevede il riconoscimento del servizio preruolo ai fini dell’anzianità di carriera: in tale maniera viene compromessa, in violazione dell’art. 97 cost., la posizione dei soggetti nel frattempo assunti in ruolo con regolare concorso pubblico”; “E’ fondata - in riferimento all’art. 97 comma 1 cost. - la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 2 della legge approvata dall’assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1992” .*